

IGIENE E SANITA' (12^a)

GIOVEDÌ 8 OTTOBRE 2015
280^a Seduta

Presidenza della Presidente

DE BIASI

indi del Vice Presidente

Maurizio ROMANI

Interviene il sottosegretario di Stato per la salute De Filippo.

PROCEDURE INFORMATIVE

Il sottosegretario DE FILIPPO risponde, infine, all'interrogazione n. 3-02156, della senatrice Silvestro e altri, concernente l'obbligo di certificazione medica con elettrocardiogramma per l'esercizio di attività sportiva.

Fa presente che, negli ultimi tre anni, si sono avvicinate tre specifiche disposizioni normative di rango primario, due decreti ministeriali e, da ultimo, nel mese di giugno 2015, una circolare del Ministero della salute, per meglio chiarire alcuni profili dell'obbligo di certificazione.

In particolare, il decreto ministeriale 24 aprile 2013, recante la disciplina della certificazione dell'attività sportiva non agonistica ed amatoriale, agli articoli 2 e 3 riporta la definizione di attività sportiva amatoriale e non agonistica.

Successivamente, nel mese di giugno 2014, il Ministero della salute, di intesa con le Regioni, ha attivato un gruppo di lavoro in materia di medicina dello sport, con il compito di approfondire i molteplici aspetti della materia in esame, per i quali risulta necessaria la definizione di orientamenti condivisi tra Stato e Regioni.

Con decreto ministeriale 8 agosto 2014 sono state adottate le Linee guida di indirizzo in materia di certificati medici per l'attività sportiva non agonistica, e sono stati definiti gli esami clinici e gli accertamenti finalizzati al rilascio di tale certificato.

Nelle suddette Linee guida è chiarito che l'obbligo di certificazione è riferito solo a chi pratica attività sportiva non agonistica.

Quanto all'attività ludico motoria, definita dall'articolo 2 del citato decreto ministeriale 24 aprile 2013, e cioè quella praticata da soggetti non tesserati alle Federazioni sportive nazionali, alle Discipline associate, agli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, individuale o collettiva, non occasionale, finalizzata al raggiungimento e mantenimento del

benessere psico-fisico della persona, non regolamentata da organismi sportivi, ivi compresa l'attività che il soggetto svolge in proprio, al di fuori di rapporti con organizzazioni o soggetti terzi, è stato ribadito che per lo svolgimento della suddetta attività, non è più vigente l'obbligo della certificazione sanitaria.

Da ultimo, con la circolare del giugno 2015, già citata, il Ministero della salute ha introdotto anche il principio di distinzione tra le diverse tipologie di tesseramento per l'attività non agonistica ai fini della sussistenza, o meno, dell'obbligo di certificazione sanitaria; e allo scopo ha affidato al CONI, sentito il Ministero della salute, il compito di impartire idonee indicazioni alle Federazioni sportive nazionali, alle Discipline associate e agli Enti di promozione sportiva riconosciuti dallo stesso CONI, affinché distinguano, nell'ambito delle attività: i tesserati che svolgono attività sportive regolamentate; i tesserati che svolgono attività sportive che non comportano impegno fisico; i tesserati che non svolgono alcuna attività sportiva. Ciò al fine di limitare solo alla prima categoria di tesserati l'obbligo di certificazione sanitaria.

Tale ricognizione - precisa il Sottosegretario - dovrebbe perfezionarsi a breve.

Quanto alla Risoluzione n. 7/00636 della XII Commissione permanente della Camera dei Deputati, che impegna il Ministero ad apportare ogni idoneo aggiornamento al decreto ministeriale del 2013 in tema di "attività non agonistica", comunica che, già nella seduta del tavolo di lavoro del 24 settembre u.s., la questione è stata affrontata, e i partecipanti al Tavolo si sono riservati di far pervenire le prime proposte di modifica.

Da ultimo, riferisce che, per quanto attiene alla lettera aperta delle associazioni pediatriche italiane, citate nell'interrogazione, nel corso della medesima riunione del 24 settembre – svolta alla presenza dei rappresentanti delle medesime associazioni – si è convenuto che, al fine di promuovere e salvaguardare l'attività motoria nella prima infanzia, nella fascia d'età da 0 a 6 anni, e fatta eccezione per i casi di bambini con specifici problemi sanitari, tale attività motoria può essere svolta senza alcuno obbligo di certificato sanitario. Tale posizione sarà oggetto di una specifica integrazione alla più volte citata circolare del giugno 2015.

La senatrice SILVESTRO (PD), ringraziato il Sottosegretario, si dichiara soddisfatta della risposta. Segnala, tuttavia, che le rilevanti innovazioni introdotte negli ultimi anni non hanno sin qui sortito gli effetti attesi, dal momento che ancora risultano, nella prassi, numerose richieste di certificazioni non dovute. Auspica pertanto che il CONI completi quanto prima le attività di propria competenza e che si adottino opportune iniziative per diffondere la conoscenza delle nuove regole e assicurarne l'osservanza, anche sanzionando le eventuali condotte difformi.

Il PRESIDENTE, dopo aver ringraziato il Sottosegretario, dichiara concluse le procedure informative all'ordine del giorno.

La seduta termina alle ore 9,30.